



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-306/14**

**Direktor na Agentsia «Mitnitsi»  
contro  
Biovet AD**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche — Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) — Esenzione dall'accisa armonizzata — Alcol etilico — Utilizzazione per la pulizia e la disinfezione di materiale e di locali che servono alla fabbricazione di medicinali»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione degli elementi di diritto dell'Unione pertinenti — Riformulazione delle questioni*

(Art. 267 TFUE)

2. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/83 — Alcol e bevande alcoliche — Esenzione dall'accisa armonizzata — Prodotti impiegati per la fabbricazione di medicinali — Nozione — Alcol etilico utilizzato per pulire o disinfettare il materiale e i locali che servono alla fabbricazione di medicinali — Inclusione*

[Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, § 1, d)]

1. V. il testo della decisione.

(v. punto17)

2. L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione si applica all'alcol etilico utilizzato da un'impresa per pulire o disinfettare materiale e locali che servono alla fabbricazione di medicinali.

Infatti, il testo letterale della suddetta disposizione non subordina l'applicazione di tale esenzione né alla condizione che questi prodotti servano direttamente alla fabbricazione di medicinali, né a quella che essi entrino nella composizione dei medicinali per la fabbricazione dei quali vengono impiegati. L'esenzione suddetta mira a neutralizzare l'incidenza dell'accisa armonizzata sull'alcol utilizzato per la fabbricazione di medicinali, indipendentemente dal fatto che tale alcol entri nella composizione di tali medicinali oppure sia soltanto necessario per la produzione degli stessi senza per questo entrare nella loro composizione.

Inoltre, nella misura in cui l'alcol etilico viene utilizzato ai fini della disinfezione inerente al processo di fabbricazione di medicinali, esso deve essere considerato come impiegato «per la fabbricazione di medicinali», ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83.

(v. punti 20, 23, 26, 28 e dispositivo)